Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-641 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8533

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare «alla memoria» concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 10 *maggio* 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 *ottobre* 1962,
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 51.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FAVA Licurgo-Angelo, nato a Medicina (Bologna) il 2 ottobre 1906, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sempre primo fra i partigiani nei numerosi combattimenti contro le forze nemiche, catturato con l'inganno veniva sottoposto alle più crudeli torture. Essendogli stato promesso che gli sarebbe stata fatta grazia della vita se avesse dato alcune importanti notizie sulla propria formazione, opponeva il più sereno diniego a fare qualsiasi rivelazione. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. — Medicina, 29 settembre 1944.

(480)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1962, n. 1983.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Barega, in località omonima, del comune di Iglesias (Cagliari).

N. 1983. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias, in data 8 settembre 1957, integrato con due dichiarazioni del 15 giugno 1960, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Barega, in località omonima, del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1962, n. 1984.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anna Madre della B.M.V., in frazione Collalto del comune di Susegana (Treviso).

N. 1984. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto, in data 20 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 20 marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anna Madre della B.M.V. in frazione Collalto del comune di Susegana (Treviso) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1962, n. 1985.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Vergoman del comune di Miane (Treviso).

N. 1985. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto, in data 21 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 28 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Vergoman del comune di Miane (Treviso), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1986.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria perpetua dei SS. Gioacchino ed Anna, in frazione Martorano del comune di Cesena (Forlì).

N. 1986. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena, in data 19 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 19 giugno 1962, relativo alla erezione della Vicaria perpetua dei SS. Gioacchino ed Anna, in frazione Martorano del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 52. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1987.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Rita Vedova, in località Torre Gaia di Roma.

N. 1987. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice, in data 19 settembre 1960, integrato con altro decreto in data 20 settembre 1960 e con due dichiarazioni in data 19 e 20 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Rita Vedova, in località Torre Gaia di Roma, e sono stati istituiti due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 57. — Villa

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 125.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, concernente il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

Fanfani — Tremelloni

Visto, ***il Guardasigilli***: **Bosco**

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 126.

Disciplina della riproduzione bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

I libri genealogici sono istituiti per singole razze di bovini previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste dalle Associazioni nazionali di allevatori giuridicamente riconosciute, che abbiano, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, depositato il marchio ufficiale per la identificazione dei soggetti, e sono tenuti dalle stesse Associazioni sotto la sorveglianza e con le modalità stabilite dal Ministero, che vigila anche sullo svolgimento dei controlli funzionali, delle analisi genetiche e delle altre attività connesse alla tenuta dei libri medesimi.

Il Ministero può direttamente provvedere all'istituzione e alla tenuta dei libri, in difetto di iniziativa da parte delle suddette Associazioni, e può affidarne la tenuta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in caso di accertate irregolarità.

Possono essere iscritti nei libri genealogici su domanda di chi vi abbia interesse i bovini di razza pura, che siano in possesso dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto alle esigenze della selezione e che provengano da allevamenti nei quali sia in corso, sotto il controllo dello Stato, l'azione di risanamento per la tubercolosi e per la brucellosi.

L'iscrizione è disposta previo esame del bovino da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal capo dell'Ispettorato, e da un delegato dell'Associazione nazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui appartiene il soggetto esaminato, che deve provenire da allevamenti i quali, sotto il profilo sanitario, ricadano nelle condizioni previste dal comma precedente.

I soggetti iscritti nel libro devono essere contrassegnati da apposita marcatura stabilita dal Ministero, da eseguirsi a spese del richiedente.

Art. 3.

Chiunque intenda impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata Provincia deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, presentando il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede, in seguito alla denuncia, a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino oppure vieta tale impiego in

conformità delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale di cui al successivo articolo, e depositate presso la stessa Camera, dove chiunque può prenderne visione.

Le suddette direttive sono determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della Provincia, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza.

Pure in conformità di tali direttive devono essere indicate con l'attestato di abilitazione le razze delle bovine alla cui fecondazione potranno essere adibiti i tori abilitati, in guisa da consentire, oltre alla fecondazione delle bovine appartenenti alla stessa razza del toro, i soli incroci per sostituzione di razze o per fini industriali.

I tori abilitati possono essere adibiti alla monta nel solo territorio della Provincia in cui l'abilitazione è concessa.

L'impiego per la riproduzione di tori di provenienza estera non iscrivibili nei libri genealogici nazionali può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste solo a scopo di esperimenti da effettuarsi sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4.

La Commissione zootecnica provinciale è composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori, scelto, insieme ad un supplente, dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura fra gli allevatori di bovini iscritti nei libri genealogici della Provincia salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 8. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il veterinario provinciale possono farsi sostituire nelle adunanze della Commissione da altro funzionario del loro stesso ufficio. Il rappresentante degli allevatori ed il supplente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I compiti demandati alle Commissioni provinciali per l'approvazione dei tori dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, sono assegnati alle Commissioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per la produzione della carne o per altre utilizzazioni specificatamente ammesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, maschi bovini interi dei quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa.

I maschi bovini interi mantenuti in allevamento per la produzione della carne o per altre utilizzazioni ammesse ai sensi del precedente comma devono essere denunciati alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che ne ordina la marcatura, a spese dell'interessato, fissandone il termine e le modalità.

Art. 6.

Per ogni bovino maschio del quale sia chiesta l'abilitazione per la riproduzione deve essere corrisposto alla Camera di commercio, industria e agricoltura, un diritto fisso, il cui importo, da stabilirsi dallo stesso ente, sarà commisurato al costo del servizio di abilitazione e di vigilanza sullo esercizio della riproduzione bovina, e non potrà comunque superare il limite massimo di lire 600, per i soggetti destinati alla monta naturale, e di lire 2.000 per quelli da adibire alla fecondazione artificiale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009.

Le deliberazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, relative alla determinazione del diritto fisso sono soggette all'approvazione dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e il commercio.

Con i proventi del detto diritto fisso è costituito un fondo speciale la cui gestione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli, conformi al tipo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti ai possessori dei tori dalla Camera di commercio, industria e agricoltura dietro versamento della somma di lire 100 per ciascun modulo, oltre al rimborso delle relative spese di costo.

I possessori di bovine gravide e di vitelli di età fino a sei mesi sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui allo articolo 9.

Il provento delle somme versate alla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo, con esclusione di quelle pagate per rimborso del costo dei moduli, sarà destinato alle attività di miglioramento dei bovini e ripartito, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che gestiscono tali attività sotto la vigilanza del Ministero stesso.

Nella predetta ripartizione sarà tenuto conto delle esigenze delle gestioni di cui sopra.

Art. 8.

L'impiego per la monta di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico può essere autorizzato fino a che non si sia provveduto all'istituzione del libro e, comunque, non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura su conforme parere della Commissione di cui allo articolo 4, previo esame morfologico da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale della agricoltura designato dal capo dell'Ispettorato.

I bovini per i quali sia stata rilasciata tale autorizzazione devono essere contrassegnati mediante apposita marcatura da eseguirsi a spese dell'interessato con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata alle Camere di commercio, industria e agri-

coltura che la esercitano a mezzo di guardie giurate, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che la esercitano a mezzo di funzionari a ciò delegati dai capi degli Ispettorati stessi, ai veterinari comunali, agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 10.

Chiunque adibisce alla riproduzione bovini maschi non abilitati ai sensi dell'articolo 3, o per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'ultimo comma del detto articolo o quella prevista dall'articolo 8 è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 80 mila.

Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di bovine appartenenti a razze non indicate nell'atto di approvazione del toro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, o non adempie all'obbligo del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 30 mila.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, è punito con l'ammenda da lire mille a lire 10 mila.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 4 mila a lire 10 mila.

Art. 11.

Per le contravvenzioni di cui all'articolo 10 il contravventore è ammesso a pagare a titolo di oblazione una somma determinata dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Commissione zootecnica provinciale, non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà della misura massima stabilita per l'ammenda.

A tal fine i verbali di contravvenzione vanno inoltrati al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, al quale il contravventore può rivolgere, entro 30 giorni dalla contestazione, istanza di determinazione della somma da pagare.

Qualora il contravventore faccia decorrere il termine predetto senza inoltrare la domanda di oblazione oppure non effettui il versamento della somma fissata entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, questi provvede alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti allo Erario dello Stato; quello delle oblazioni è versato alle Camere di commercio, industria e agricoltura e viene destinato come previsto al terzo comma dell'articolo 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 127.
Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede su conforme parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni, di cui al successivo articolo 9.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile.

Art. 2.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;

b) che i riproduttori impiegati rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona;

c) che il conduttore della stazione sia in possesso almeno della licenza elementare e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che la stazione sia fornita d'idonea attrezzatura.

Art. 3.

E' vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati.

La valutazione degli stalloni degli Istituti di incremento ippico è di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la effettua in base alle norme che regolano il funzionamento degli Istituti stessi.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, al fine del miglioramento zootecnico, può delimitare zone nelle quali, per numero degli equini esistenti, o per il particolare pregio delle razze che vi si trovano, o per obiettive circostanze che rendano difficile la vigilanza, appare necessaria una più intensa tutela del locale patrimonio equino. Nelle zone suddette è fatto divieto di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private.

Art. 5.

E' vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga, anche se effettuata con riproduttori approvati.

Art. 6.

E' vietato ai possessori di fattrici di far fecondare le medesime da cavalli o asini stalloni non approvati o non appartenenti agli Istituti di incremento ippico.

Art. 7.

L'approvazione per la fecondazione equina deve essere richiesta al presidente della Commissione di cui allo articolo 9, avente sede presso l'Istituto di incremento ippico competente per territorio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Tale richiesta può essere avanzata anche dagli allevatori, che intendano qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.

Art. 8.

I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto nella circoscrizione per la quale sono stati approvati.

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore può essere limitata ad una sola Provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di Provincie facenti parte della circoscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine.

La Commissione di cui al successivo articolo 9 rilascia, all'atto della visita l'attestato di approvazione.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1ª e nella 2ª classe, si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purchè destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego.

L'Istituto di incremento ippico competente per la circoscrizione di impiego di detti stalloni rilascia lo attestato di approvazione su presentazione del certificato di classifica emesso dalla Giuria dei mercati-concorso anzidetti.

Art. 9.

Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

1) dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio, presidente;

2) da un allevatore nominato dalla A.I.A., vice-presidente.

La Commissione è integrata, in ciascuna Provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, fra una terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

Art. 10.

Per il rilascio delle autorizzazioni dell'istituzione di stazioni di fecondazione e per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, una Commissione nazionale nominata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, composta:

1) da un funzionario tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste;

2) da un direttore di Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3) da un rappresentante del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari;

4) da un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo (A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti dalle rispettive associazioni.

La Commissione è assistita, in ciascuna circoscrizione, dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio.

Art. 11.

Le Commissioni decidono a maggioranza di voti e quando siano presenti almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del presidente. I componenti della Commissione debbono astenersi dall'esprimere il proprio voto per i riproduttori di loro proprietà.

Art. 12.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinerà annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti la autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni.

Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 13.

Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per due anni consecutivi, è in facoltà delle Commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale.

Art. 14.

L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata nei seguenti casi:

a) età inferiore a 30 mesi;

b) malattie contagiose croniche;

c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);

d) bolsaggine;

e) aneurosi;

f) oftalmia interna periodica (luna);

g) criptorchisia;

h) tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;

i) constatata scarsa fertilità;

l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;

m) razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 15.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10 saranno, a cura delle Commissioni stesse, marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera *R*, tranne che l'approvazione sia stata negata per difetto dei requisiti di cui alle lettere *a*) ed *m*) del precedente articolo.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro dieci giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

E' fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato.

Art. 16.

Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, ai proprietari delle cavalle o delle asine saltate, il certificato di avvenuto accoppiamento debitamente compilato e firmato dal gestore stesso o da persona dal medesimo incaricata;

b) non rilasciare duplicati dei certificati di accoppiamento;

c) non attribuire per la riproduzione più di 80 cavalle od asine per stallone;

d) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica indicata nell'attestato di approvazione dello stallone;

e) non mantenere nella stazione di fecondazione, cavalli od asini maschi interi di età superiore a due anni non approvati, anche se adibiti al servizio di esplorazione:

f) restituire, per ciascun stallone, all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, al termine della stagione di fecondazione ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di accoppiamento, comprese le bollette non utilizzate ed il prospetto nel quale sono riportati i dati della produzione ottenuta nella stagione di fecondazione dell'anno precedente.

Art. 17.

I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da redo, a richiesta degli agenti indicati nell'articolo 23, debbono esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal veterinario condotto.

Art. 18.

Chiunque gestisce una stazione di fecondazione senza essere munito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 19.

Chiunque adibisce alla riproduzione cavalli od asini stalloni non approvati, oppure effettua la fecondazione in forma girovaga, anche se con stalloni approvati, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 20.

In caso di recidiva le pene stabilite dai precedenti articoli 18 e 19, sono aumentate sino al doppio.

Art. 21.

Il proprietario di fattrici gravide o seguite da redo, che a richiesta degli agenti indicati nel successivo articolo 23, non sia in grado di presentare il certificato di fecondazione o di nascita, verrà punito con l'ammenda di lire 20.000.

Art. 22.

Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente Istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, può revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o più anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale degli istituti incremento ippico, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, nonchè al Corpo forestale dello Stato, alle guardie municipali campestri e giurate, e agli agenti tutti della forza pubblica.

Art. 24.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento con le modalità per ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e per l'approvazione degli stalloni.

Art. 25.

Sono abrogati il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550; il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; la legge 16 ottobre 1954, n. 1051, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — JERVOLINO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. **128.**

Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, è ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro in località detta Armalunga, e pertanto rimane, *ex tunc*, abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.

Art. 2.

A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, le spese per le opere eseguite, di cui all'articolo precedente, sono ripartite ai sensi del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, e della legge sulla bonifica integrale, approvata con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 febbraio 1963, n. **129.**

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.

Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.

Art. 2.

Il piano, in particolare, deve:

a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;

b) accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;

c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti e redigere un preventivo generale di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati dai Comuni, dai Consorzi di comuni o da Enti pubblici che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di costituzione per la costruzione e la gestione di acquedotti;

d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi;

e) armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione.

Art. 3.

Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale » delle Regioni.

Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella *Gazzetta Ufficiale*, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di approvazione è pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.

Art. 4.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, è auto-

rizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad Enti ed a liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi.

All'uopo è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvederà agli stanziamenti per gli esercizi successivi.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 5.

Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti princìpi direttivi:

a) possibilità di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera *b*), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;

c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, rimanendo fermo l'obbligo di autorizzazione annuale con legge di bilancio. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di opzione tra contributi statali diretti e contributi in annualità a favore degli Enti locali interessati e degli Enti autorizzati alla gestione degli acquedotti, graduando i contributi in funzione della diversa urgenza delle opere al fine di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;

d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue con gli stessi criteri di cui al punto *c*).

Nelle leggi delegate, il Governo terrà presente la competenza attribuita alle Regioni, in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale, dall'articolo 117 della Costituzione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si farà fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, articolo 1, dello stesso stato di previsione.

E' ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — BOSCO — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. **130**.

Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera *a*), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. **131**.

Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui

all'articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione è tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.

Art. 2.

I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e non siano intervenute una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale e semprechè i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 132.

Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un Collegio dei revisori dei conti composto:

1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero della sanità;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale.

Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 133.

Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.)».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato U.N.R.R.A.-Casas — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1946 e successive modificazioni — è soppresso ed è istituito l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.).

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le attività patrimoniali e le obbligazioni del Comitato U.N.R.R.A.-Casas sono trasferite, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale, il quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali del predetto Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

Art. 3.

L'Istituto esplica la sua attività nel campo della edilizia sociale.

L'Istituto opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante propria attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e può assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici.

Gli Enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente.

L'Istituto adempie inoltre i seguenti compiti:

1) completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n. 83;

2) interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente, che ne ha la legale rappresentanza;

2) il Consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da:

un esperto designato dal Ministro per l'interno;

un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici;

un esperto designato dal Ministro per la sanità;

un esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

un esperto designato dal presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

due rappresentanti eletti dal personale;

un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra designato dalla medesima;

un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

un esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

un componente designato dall'Unione delle provincie d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'Istituto, da non più di quattro consiglieri;

3) il Collegio dei revisori, composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro per il tesoro.

Il presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e durano in carica quattro anni.

Il direttore generale è nominato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A.-Casas, nonchè le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonchè la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono autorizzati a concedere mutui ed a scontare annualità di contributi statali in relazione ai programmi edilizi demandati all'Istituto.

L'Istituto si avvale del patrocinio legale dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unità immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A.-Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in amministrazione agli I.A.C.P. competenti per territorio, se di proprietà dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali, se di proprietà dei medesimi.

Art. 7.

E' assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I.S.E.S. da parte delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgano della sua attività.

L'Istituto è autorizzato inoltre ad utilizzare il fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini della predetta legge. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto potrà avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla citata legge 11 febbraio 1958, n. 83, del fondo di rotazione stesso per provvedere agli altri scopi di cui all'articolo 3 della presente legge.

La restituzione di detto fondo di rotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79.

Art. 8.

L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.

Il personale del Comitato U.N.R.R.A.-Casas, in servizio al 16 gennaio 1963, viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzianità, il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

L'Istituto dovrà provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei servizi resi presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi è effettuata anche ai fini delle indennità di anzianità da corrispondersi al personale trasferito allo Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennità è per intero a carico dello Istituto con diritto, per questo ultimo, al rimborso da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto ente.

Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dell'Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 180 giorni dalla avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale

da parte del Consiglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'Istituto, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, può avvalersi di personale statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto può essere comandato presso Amministrazioni statali.

Art. 9.

Nella prima applicazione della legge l'Istituto si avvarrà del personale dell'A.A.I. comunque in servizio alla data del 26 settembre 1962 presso l'U.N.R.R.A.-Casas, in posizione di comando, fino a non oltre 180 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione.

Allo scadere di tale periodo di comando è data facoltà al personale di cui sopra di essere trasferito alle dipendenze dell'Istituto con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8.

Art. 10.

La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 7 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sullo esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.

All'onere di 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 100 milioni, con una corrispondente aliquota del gettito derivante dalle variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209; e, per 400 milioni, con i proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero che affluiranno, fino all'importo di lire 400 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione della entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere di 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà con l'iscrivere tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — GUI — SULLO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da costruzione del raccordo ferroviario dello stabilimento industriale di Chivasso di proprietà della Soc. p. az. Lancia e C. Fabbrica automobili - Torino, con la stazione delle ferrovie dello Stato di Chivasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le domande in data 9 gennaio 1961 e 12 luglio stesso anno con le quali la Società per azioni Lancia e C. Fabbrica Automobili Torino, chiede la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione di un raccordo ferroviario tra il proprio stabilimento industriale in comune di Chivasso e la stazione delle ferrovie dello Stato della stessa località;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti sono state presentate opposizioni da:

Frola Francesco, Frola Giovanni, Gedda Maria vedova Frola, Frola Rinaldo e Donadio Margherita;

Curreno Claudia in Marenco;

Viste le controdeduzioni della Società Lancia e C.;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti la pubblica utilità del raccordo ferroviario progettato dalla Società Lancia e C. appare manifesta, perchè è opera strumentale ed indispensabile ai fini di assicurare il normale ciclo produttivo e distributivo allo stabilimento, che rappresenta un elemento importante nella economia locale e nazionale; che, invece, non emergono motivi di urgente necessità per dare corso alla declaratoria di indifferibilità ed urgenza delle opere;

Considerato altresì che le opposizioni sono da respingere:

a) perchè nessuna delle due contesta l'importanza e il pubblico interesse dell'opera ferroviaria;

b) perchè le varianti al tracciato, accennate dai signori Frola Francesco, Frola Giovanni, Gedda Maria vedova Frola, Frola Rinaldo e Donadio Margherita a fini privatistici, risultano tecnicamente irrealizzabili;

c) perchè l'opposizione pregiudiziale della signora Claudia Curreno in Marenco si fonda sulla interpretazione del disposto della prima parte del primo comma dell'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, mentre nella specie, è la seconda parte del predetto primo comma dell'art. 55 che va applicata;

d) perchè le varianti al tracciato proposte in subordine dalla stessa signora Curreno Claudia in Marenco ed altre considerazioni di carattere economico privatistico non sono valutabili in questa sede;

Considerato che appare congruo assegnare per il compimento della espropriazione e dei lavori il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

Ritenuto che alla disciplina della costruzione del raccordo ferroviario ed all'esercizio di esso si provvederà a parte con la osservanza delle norme di legge in vigore;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Respinte le opposizioni presentate da Frola Francesco, Frola Giovanni, Gedda Maria ved. Frola, Frola Rinaldo, Donadio Margherita e Curreno Claudia in Marenco per le considerazioni svolte nel preambolo, sono dichiarati di utilità pubblica i lavori di costruzione del raccordo ferroviario dello stabilimento industriale di Chivasso di proprietà della Soc. p. az. Lancia e C. Fabbrica automobili Torino, con la stazione delle ferrovie dello Stato di Chivasso, sulla base del progetto ritenuto attuabile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con suo voto n. 2352 del 23 gennaio 1962, della unita relazione tecnica e del piano finanziario di massima delle opere da eseguirsi.

Art. 2.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di due anni.

Il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

MATTARELLA — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Registro n. 89 bilancio Trasporti, foglio n. 371. — BONOMI

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1963.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere di Verona, e i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato lo statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Vista la proposta del presidente dell'Ente predetto in data 12 febbraio 1963, per la nomina del dott. Mario Scapaccino a segretario generale, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Mario Scapaccino è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Redetti Giuseppe, residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, dal 13 marzo 1963;

Del Bianco Giacomo, residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Udine, dal 18 marzo 1963;

Sciello Giovanni, residente nel comune di Genova, dal 22 marzo 1963;

Capo Carlo, residente nel comune di Roma, dal 25 marzo 1963.

(1148)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto di sistemazione urbanistica di due isolati del piano particolareggiato di Roma n. 117

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1963, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 106, è stato approvato il progetto per la sistemazione urbanistica di due isolati a suo tempo stralciati dall'approvazione del piano particolareggiato n. 117 disposta con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1950, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 241.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Palombaro (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.093.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Lentella (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.852.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.624.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Mangone (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Saracena (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 1° marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,73	620,75	620,88	620,72	620,73	620.74	620,76	620,70	620.77	620,77
$ Can.	576,06	576 —	576,25	576,05	575,55	576,15	576	576	576,05	576 —
Fr. Sv.	143,50	143,40	143,43	143,405	143,40	143,48	143.44	143,45	143,46	143,43
Kr. D.	90,01	90 —	90,04	90 —	89,95	90,02	89,99	89,95	90,01	90,01
Kr. N.	86,91	86,87	86,90	86,86	86,85	86 89	86,88	86,90	86,89	86,89
Kr. Sv.	119,33	119,65	119,65	119,655	119,50	119,67	119,67	119,60	119,66	119,67
Fol.	172,32	172,40	172,445	172,40	172,40	172,39	172,40	172,40	172,40	172,40
Fr. B.	12,46	12,454	12,4575	12,4565	12,455	12,46	12,4545	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,69	126,69	126,69	126,68	126,70	126,70	126,70	126,70	126,68	126,69
Lst.	1739,99	1739,50	1739,75	1739,55	1739,25	1739,90	1739,55	1740 —	1739,85	1739.60
Dm. occ.	155,10	155,17	155,24	155,20	155,18	155,18	155,20	155,15	155,18	155,18
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,036	24 —	24,04	24 0370	24,04	24.03	24,035
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,70	21,70	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 1° marzo 1963

Rendita 5 % 1935	115,925
Redimibile 3,50 % 1934	93,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102.45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1963

1 Dollaro USA	620,74
1 Dollaro canadese	576,025
1 Franco svizzero	143,422
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	86,87
1 Corona svedese	119.662
1 Fiorino olandese	172,40
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,69
1 Lira sterlina	1739,55
1 Marco germanico	155,20
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo Port.	21,695

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 7 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 30 agosto 1962, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 3709/1 in data 7 agosto 1962, con il quale vengono dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per rinuncia da parte dei concorrenti Giovachini Ercole, Giovannelli Aldo, Girotti Camillo, Martelli Agostino e Molà Onorato si sono resi disponibili i posti delle condotte mediche rispettivamente di Sesto San Giovanni, Melegnano, San Donato Milanese, Livraga e Caselle Landi;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai concorrenti dott. Nicosia Orazio, Alemagna Domenico, Marchesi Enzo, Scotti Remo e Bellavia Remo i quali, interpellati ai sensi di legge in seguito a rinunzia da parte dei concorrenti che li precedono in graduatoria, hanno dichiarato di accettare nell'ordine la nomina per le predette sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sotto elencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Nicosia dott. Orazio: Sesto San Giovanni;
2) Alemagna dott. Domenico: Melegnano;
3) Marchesi dott. Enzo: San Donato Milanese;
4) Scotti dott. Remo: Livraga;
5) Bellavia dott. Remo: Caselle Landi.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 19 febbraio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(1135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4347 del 12 ottobre 1962, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle sedi delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le domande delle ostetriche utilmente collocate in graduatoria e le preferenze espresse per l'assegnazione delle condotte;

Vista la lettera del comune di San Michele al Tagliamento n. 432 del 9 gennaio 1963, con la quale l'ostetrica Magro Maria viene ritenuta rinunciataria in quanto non ha ottemperato all'invito del Comune di comunicare, entro il termine prefisso, l'accettazione o meno della condotta;

Viste le dichiarazioni di rinuncia delle ostetriche Coppe Gina, Mosella Giovanna e Rosso Vilma che seguono la Magro Maria nella graduatoria delle idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto sopracitato l'ostetrica De Bortoli Bernardina, residente presso l'Ospedale civile di Belluno, è dichiarata vincitrice della condotta di Cesarolo di San Michele al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia e del Comune interessato.

Venezia, addì 14 febbraio 1963

Il medico provinciale: CANALIS

(1139)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 101326 in data 30 marzo e 5 aprile 1962, con i quali sono stati banditi i concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1961;

Visto il verbale n. 13 in data 16 gennaio 1963, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Accertata la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

1. Ferrari Norma . . . . . punti 67,891 su 100
2. Bertoldi Maria in Rigo . . . » 65,996 »
3. Bianchini Idelma . . . . . » 64,418 »
4. Pastorello Bruna . . . . . » 63,493 »
5. Zagato Fernanda . . . . . » 63,387 »
6. Pizzamiglio Rosetta . . . . . » 63,233 »
7. De Santi Carla . . . . . » 63,080 »
8. Borgna Clara . . . . . » 63,021 »
9. Angelini Fernanda . . . . . » 62,631 »
10. Visioli Adele . . . . . » 62,160 »
11. Nestori Camilla . . . . . » 61,144 »
12. Rossi Onorina . . . . . » 60,811 »
13. Garò Amalia Bice . . . . . » 60,685 »
14. Begossi Anna Maria . . . . . » 60,634 »
15. Adami Guglielmina . . . . . » 60,594 »
16. Bergamini Virginia . . . . . » 60,466 »
17. Bacilieri Carmelina . . . . . » 60,344 »
18. Amistà Armida . . . . . » 60,299 »
19. Pongan Francesca . . . . . » 60,281 »
20. Pistoia Liliana . . . . . » 58,944 »
21. Mirandola Maria . . . . . » 58,844 »
22. Ferrantin Silvia . . . . . » 58,811 »
23. Mazzi Celide . . . . . » 58,486 »
24. Pizzinato Ivana . . . . . » 58,244 »
25. Galli Licia . . . . . » 58,192 »
26. Marchi Mirella . . . . . » 58,099 »
27. Bertazzoni Adriana . . . . . » 58,080 »
28. Saviola Franca . . . . . » 56.946 »
29. Righi Flora . . . . . » 56,903 »
30. Leso Luigia . . . . . » 56,873 »
31. Caramaschi Emma . . . . . » 56.686 »
32. De Gaspari Antonietta . . . . . » 56,562 »
33. Bassi Andreasi Fernanda . . . » 56,110 »
34. Braga Virginia . . . . . » 55.570 »
35. Chesini Nilda . . . . . » 54,263 »
36. Angelini Maria . . . . . » 54.188 »
37. Valentini Fatma . . . . . » 54.114 »
38. Svampa Rolanda . . . . . » 53,677 »
39. Soave Rita . . . . . » 53.651 »
40. Benini Malvina . . . . . » 53.460 »
41. Pompignoli Anna . . . . . » 53.272 »
42. Alessandri Adriana . . . . . » 53,130 »
43. Mortoni Zelinda . . . . . » 52,687 »

44. Squarzoni Giliola	punti	52,570	su 100
45. Restelli Marisa	»	52,378	»
46. Carpenè Maria	»	52,275	»
47. Baldin Franca	»	52,225	»
48. Barini Gabriella	»	51,723	»
49. Gregorini Emilia	»	50,649	»
50. Viapiana Giuseppina	»	48,820	»
51. Campagnari Gemma	»	45,873	»
52. Badalotti Maria	»	45,872	»
53. Tomasoni Iomene	»	45,312	»
54. Panzarini Rosanna	»	44,563	»
55. Ruaro Antonia	»	36,240	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 14 febbraio 1963

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i precedenti decreti n. 101326 in data 30 marzo e 5 aprile 1962, con i quali è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 100846 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso medesimo;

Ritenuto provvedere, ai sensi di legge, alla assegnazione delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna indicate:

1) Ferrari Norma: Verona, frazione San Massimo;
2) Bertoldi Maria: Verona, frazione Montorio Mizzole;
3) Bianchini Idelma: San Pietro di Morubio-Angiari (consorzio);
4) Pastorello Bruna: Ferrara di Monte Baldo;
5) Zagato Fernanda: San Giovanni Ilarione;
6) Pizzamiglio Rosetta: Roverè Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 14 febbraio 1963

Il medico provinciale: DE MARCO

(1138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13373/925 in data 15 dicembre 1962, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di ufficiale sanitario di vigilanza igienica e di profilassi, bandito con decreto n. 8950/679 in data 4 dicembre 1961;

Visto il decreto n. 13374/926, in data 15 dicembre 1962, con cui sono stati nominati ufficiali sanitari i candidati vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto n. 1266/960 del 20 febbraio 1963, con cui il dott. Frangipane Renzo è stato dichiarato rinunciatario per non avere assunto servizio nei termine prescritti;

Considerato che il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Amministrazione provinciale di Bologna è rimasto vacante e disponibile;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 24, 25 e seguenti del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franci Aroldo è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Amministrazione provinciale di Bologna - Comune capo Consorzio: Fontanelice.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto ufficiale sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina. Non assumendo servizio entro il termine predetto, senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio; a quello dei Comuni componenti il Consorzio ed all'albo dell'Amministrazione provinciale di Bologna.

Il sindaco del comune di Fontanelice, nella sua qualità di presidente del Consorzio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Bologna, addì 22 febbraio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

(1137)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.